



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

Sede Municipale di Via Petraroli

Indirizzo mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it

P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

Tel. 0833.858100

Ordinanza n. 09 del 27/07/2015
Protocollo 15925 del 27/07/2015

ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI PORTO CESAREO IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il territorio comunale di Porto Cesareo, soprattutto durante il periodo estivo, è oggetto di fenomeni degradanti e dequalificanti, che attengono all'abbandono di rifiuti urbani di ogni genere, oltre che di rifiuti inerti e residui di vegetazione derivanti da operazioni di potatura e sfalci d'erba su suolo pubblico e/o privato, nonché sulle pertinenze stradali o nei fossi e canali di scolo comunale;
- i competenti Uffici dell'Ente e l'Amministrazione Comunale hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti, i quali hanno lamentato l'esistenza di casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- che è stato accertato parimenti che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci d'erba e potature oltre ad altri rifiuti di ogni genere;

RILEVATO CHE

- la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e, pertanto, costituisce un dovere civico per tutti i cittadini;
- la riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica e l'incremento di efficaci sistemi di raccolta differenziata, costituisce un'importante finalità al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.

CONSIDERATO CHE

1. il sindaco, in virtù della sua qualità di Ufficiale di Governo, ha il potere-dovere di emanare i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, al fine di salvaguardare il territorio e la cittadinanza dai pericoli derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente;
 2. tali fenomeni oltre a rappresentare un illecito penale, civile ed amministrativo, con gravissimi effetti per l'ambiente, che come tali devono essere sanzionati, comportano, inoltre, un gravissimo danno all'immagine turistica della Città, creando disagi, criticità e contestazioni;
- è necessario, nell'immediatezza, anche al fine di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, disporre di regole certe e sanzioni anch'esse certe per il rispetto delle azioni ed adempimenti che ogni cittadino dovrebbe rispettare;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Porto Cesareo ha sottoscritto con la Provincia di Lecce, in data 13/03/2014, il Protocollo d'Intesa per l'istituzione del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria, il quale prevede il monitoraggio e il controllo del territorio comunale, nonché la segnalazione delle trasgressioni accertate in materia ambientale;
- con nota prot. n. 39285 del 22/06/2015, acquisita al prot. n. 13724 il 23/06/2015 di questo Ente, la Provincia di Lecce ha assegnato di una pattuglia G.E.V. al Comune di Porto Cesareo, pertanto, è da ritenersi attivo nel territorio comunale il controllo e la vigilanza delle G.E.V.;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale intensificare i controlli relativi al rispetto dell'ambiente di tutto il territorio comunale;

RILEVATA

❖ la indiscussa necessità e urgenza di prevenire ogni pericolo per l'ambiente, in particolare, durante il periodo estivo, atteso che l'eccessivo carico insediativo rende all'evidenza il territorio comunale sensibile alle tematiche ambientali;

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente) il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Ambiente;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente);

VISTA la L.R. n. 10 del 2003;

VISTO l'art. 6 del Regolamento Regionale n. 4 del 2006;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.T.U.U.LL.;

VISTO l'art. 650 del Cod. Pen.;

ORDINA

A tutti i residenti, turisti e vacanzieri, nonché agli operatori commerciali operanti nei mercati settimanali e/o in tutto il territorio comunale nell'espletamento delle attività di commercio ambulante, di non depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private, su strade o su pertinenze stradali, nei fossi di scolo e canali, su tutto il territorio comunale, sacchetti di immondizia e rifiuti ingombranti, comunque, qualsiasi tipologia di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicati nei calendari della raccolta differenziata e, comunque, secondo le necessità e/o tipologia del rifiuto.

E' fatto divieto assoluto, oltre quanto sopra previsto, di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private, su strade o su pertinenze stradali, nei fossi di scolo e canali, del territorio comunale, potature e sfalci d'erba, nonché rifiuti inerti e/o pericolosi.

Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività commerciali che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei.

A tutti i cittadini, turisti e vacanzieri è fatto divieto assoluto di gettare mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, piccoli rifiuti di ogni genere e chewin-gum presso la sede stradale e nelle piazze del territorio comunale.

È fatto divieto assoluto di depositare nei contenitori deputati alla raccolta di rifiuti indifferenziato residui di lavorazioni artigianali o industriali, o macerie provenienti da lavori edili, nonché rifiuti urbani pericolosi o tossico-nocivi, i quali devono essere smaltiti nel rispetto di puntuali prescrizioni normative.

Il materiale derivante da lavoro edile, deve essere conferito, a cura di chi segue i lavori, direttamente nelle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne impediscano qualsiasi dispersione.

E' fatto divieto di depositare nei contenitori o presso di essi o in qualsiasi altro luogo i rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri rifiuti ingombranti. Il ritiro di detti rifiuti ingombranti deve essere concordato con specifica richiesta di intervento da parte della società preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, possono essere conferiti direttamente nel centro di raccolta differenziata presente sul territorio comunale.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre Leggi e Regolamenti Generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, ed, in particolare, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle sanzioni pecuniarie, per come sopra determinate, potrà conseguire, in relazione alla gravità della violazione, la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, con ogni onere a carico dell'inadempiente sanzionato.

Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alle G.E.V. è demandato il controllo, nonché l'applicazione delle sanzioni previste.

Alla stregua di quanto sopra,

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, nonché la trasmissione al Comando dei V.V. U.U., alla Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo, nonché agli altri Enti interessati.

La divulgazione e la massima diffusione della presente ordinanza, anche mediante pubbliche affissioni.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio inerente l'istruttoria del presente procedimento è il Dott. Tarcisio Basile, cui è demandato il controllo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Porto Cesareo, 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Tarcisio Basile



IL SINDACO
Dr. Salvatore Albano